

## Nota informativa sul procedimento incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'articolo 11, comma 3, del DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) e successive modifiche e integrazioni.

### Oggetto del procedimento


Concessione di incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui:

- alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), articolo 56, comma 1, lettera c);
- al DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), titolo II, capo III e successive modifiche e integrazioni, (agli articoli del Testo unico si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).

### Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. via Valdirivo n. 42, 34122 TRIESTE (in seguito CATA).

### Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

|                               |     |                       |  |   |
|-------------------------------|-----|-----------------------|--|---|
| Responsabile<br>procedimento  | del | ALESSANDRO<br>QUAGLIO |  |   |
|                               |     | AMBRA<br>CROCE        |  |   |
| Responsabile dell'istruttoria |     | FEDERICA<br>HAUSER    |  040 636565<br>FAX 040 774685 | PEC: <a href="mailto:cataartigianatofvg@legalmail.it">cataartigianatofvg@legalmail.it</a> |
|                               |     | SILVIA<br>ELLERO      |  |   |
|                               |     | VERONICA<br>FERLICH   |  |   |

### Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento (art. 13, c. 1 bis).

Il termine per la concessione ed erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda/rendicontazione delle spese da parte dell'Ufficio competente (art. 13, c. 2).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati (art. 20):

- per l'integrazione dell'istruttoria della domanda di contributo o della rendicontazione;
- per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, c. 8.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12, c. 7); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

☞ L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le **domande non finanziate entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda:

- per insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa;
- per esigenze istruttorie, sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo (art. 13, c. 3, 4 e 5).

### **Termini per la presentazione della domanda e rendicontazione delle spese**

I termini per l'inoltro delle domande di contributo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sono fissati con decreto del direttore centrale competente. La domanda presentata al di fuori di tale termine è inammissibile e archiviata d'ufficio (art. 9, c. 1).

La domanda/rendicontazione delle spese è presentata per le spese sostenute fino a **quindici mesi** antecedenti la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Direttore centrale competente di fissazione dei termini per la presentazione delle domande di contributo (art. 9, c. 5, lettera a). È consentita la presentazione della domanda/rendicontazione delle spese per non più di due manifestazioni fieristiche nello stesso anno solare.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

### **Termini per integrazioni**

Ove la domanda/rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione; è consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di **10 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Ove la domanda/rendicontazione permanga irregolare o incompleta vengono assegnati ulteriori **15 giorni**, trascorsi inutilmente i quali l'Ufficio procede sulla base della documentazione agli atti.

Le eventuali variazioni intervenute tra la presentazione della domanda/rendicontazione del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio competente; si rinvia all'articolo 23.

### **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI** (cfr. art. 21)

**Mantenimento dei requisiti soggettivi** L'impresa beneficiaria e, nel caso di consorzi, le singole imprese consorziate, devono mantenere i seguenti requisiti soggettivi fino alla liquidazione del contributo (art. 2, c. 8):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, c.2 D.Lgs. 231/2001).

**Divieto di cumulo** Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese (art. 8).

**Divieto generale di contribuzione** Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi (art. 13, c. 9).

**Sicurezza sul lavoro** In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

**Ulteriori obblighi** I beneficiari degli incentivi devono inoltre rispettare i seguenti obblighi (art. 21):

- rispettare l'obbligo di pubblicare l'importo del contributo liquidato nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 125

della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Detto obbligo non sussiste laddove il contributo liquidato sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato;

- consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- prima della concessione del contributo, rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al «de minimis» entro **quindici giorni** dalla richiesta dell'Ufficio competente (art. 13, c. 8 – cfr. paragrafo successivo);
- comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa, quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata.

**Limiti di spesa e contributo** (art. 35) Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- importo minimo pari a 2.000,00 euro;
- importo massimo pari a 25.000,00 euro.
  
- contributo base: **30%**;
- maggiorazione del contributo per l'imprenditoria giovanile/femminile o per l'impresa localizzata in zona montana di cui all'allegato C: **10%**;
- maggiorazione del contributo per l'attribuzione del rating di legalità: **5%**.

#### **Archiviazione della domanda di contributo e della rendicontazione della spesa**

La domanda/rendicontazione è archiviata d'ufficio nei seguenti casi (art. 12, c. 6):

- a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 9, c. 1;
- b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta o presentata secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 11, c. 1 e l'irregolarità non è sanabile;
- c) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) la documentazione pervenuta risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;
- e) il termine di quindici giorni di cui all'articolo 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul «de minimis» decorre inutilmente;
- f) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;
- g) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

**Adempimenti relativi al regolamento (CE) 1407/2013 – aiuti “de minimis”** Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis» il legale rappresentante **dell'impresa unica** dichiara, in sede di presentazione della domanda di contributo (dichiarazione semplice) e prima della concessione del contributo (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il mancato superamento ovvero il superamento del limite complessivo di 200.000,00 euro (100.000,00 euro se l'impresa è attiva nel settore del trasporto su strada). La dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

☞ Per l'effettuazione di tale calcolo in sede di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vanno presi in considerazione:

- gli aiuti «de minimis» ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione deve riguardare l'«impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013. È impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

➤ l'ammontare dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, così come quantificato preventivamente dal CATA è comunicato all'impresa prima della concessione.

**Ispezioni e controlli** Il CATA è autorizzato:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 25);
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi (art. 17, c. 1, lett. b).

✉ MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL' INDIRIZZO [WWW.REGIONE.FVG.IT](http://WWW.REGIONE.FVG.IT) › ECONOMIA E IMPRESE › ARTIGIANATO E SU QUELLO DEL CATA.